

PIANO REGIONALE TRIENNALE 2018 - 2020 DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (Testo consolidato, con modifiche apportate dal Tavolo Tecnico di Coordinamento in data 19 gennaio 2016, in conformità al parere di ISPRA richiesto a seguito dell'approvazione dell'art. 7 del collegato ambientale alla legge di stabilità)

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Quadro programmatico di riferimento**
- 3. Normativa**
- 4. Costituzione del tavolo tecnico di coordinamento**
- 5. Sviluppo delle conoscenze per l'implementazione metodologica del "piano"**
- 6. Gestione del "piano"**
- 7. Raccolta dati e assolvimento del debito informativo**
- 8. Corsi di formazione e relative autorizzazioni**
- 9. Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato, Stoccaggio e smaltimento carcasse, Monitoraggio sanitario, Trasmissione dati di monitoraggio e di attività**
- 10. Criteri per il finanziamento dei "piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria"**
- 11. Budget**

Allegati:

Allegato 1: Scheda segnalazione presenza Nutria

Allegato 2: Scheda raccolta dati prelievo

Allegato 3: Scheda conferimento animali selvatici ad Enti Sanitari

1. PREMESSA

Il nutria (*Myocastor coypus*) è un grande roditore semi-acquatico che vive lungo i fiumi, laghi, e paludi originario del Sud-America importato in Europa negli anni '50 del secolo scorso. Il peso è in media tra i 3-5 kg, ma i maschi adulti possono raggiungere i 9-11 kg. Morfologicamente a questa specie viene attribuito un aspetto rat-like, ma in realtà fatta eccezione per la coda conica assomiglia ad un castoro. Le nutrie sono buoni nuotatori e colonizzatori veloci, in grado di occupare rapidamente habitat idonei utilizzando i corsi d'acqua dolce come corridoi di diffusione. Possono riprodursi durante tutto l'anno. L'età del primo parto è tra il 3°-8° mese. Perdite di embrioni prenatali (fino a 50- 60%) e l'aborto di cucciolate possono influenzare la produttività. La dimensione media della nidiata alla nascita è di 4,5-5,4 soggetti (Italia, Inghilterra). In buoni habitat le femmine possono avere 2,7 cucciolate/anno con una media di 15 giovani/anno. In Europa fenomeni di predazione sono causati da volpi, cani e falchi di palude, ma sono eventi rari. *M. coypus* è un roditore strettamente legato a habitat di acqua dolce. È in grado di adattarsi ad una grande varietà di habitat acquatici di acque dolci (laghi, fiumi, canali) vivendo solitamente in pianura, ma può raggiungere i 1.200 m di altitudine. Gli inverni freddi possono ridurre il successo riproduttivo e influenzare le dinamiche delle popolazioni. Nonostante i numerosi programmi di controllo per ridurre la diffusione della popolazione in America e in Europa, gli areali di distribuzione e le densità di popolazione sono in aumento in molti paesi. In Inghilterra la specie è stata eradicata dopo una campagna di rimozione durata 11 anni. La rapidità riproduttiva, unita all'assenza di competitor naturali, determina il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico ma carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione. La nutria distrugge nidi e preda su uova di molti uccelli acquatici, tra cui alcune specie in via di estinzione. È stato ipotizzato che la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre al momento, il ruolo da reservoir delle popolazioni di nutria per gravi patologie. Deve essere considerato il possibile coinvolgimento in infezioni aspecifiche il cui possibile rischio sanitario rimane legato alla diffusione della specie al suo ambiente acquatico, come riscontrato in segnalazioni di botulismo. La nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza erbivora, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti. L'escavazione dei cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, è sufficiente per indebolire e danneggiare seriamente gli argini. La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria sta determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che allarma comuni, province e cittadini.

Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 pongono l'obiettivo di eradicare dal territorio lombardo la specie alloctona della nutria, attualmente inserita nell'elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo. La nutria causa danni rilevanti all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono

LINEE GUIDA

anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d'acqua naturali o artificiali affiancati da strade. I recenti dati di monitoraggio, derivati dalla campagna 2012-2013 organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l'intera Regione varia da circa 2.271.000 (dato delle provincie) a circa 708.021 (dati raccolti dall'Università degli Studi di Pavia) con una densità compresa da 1,3-3,27 nutrie/ha. Con l'entrata in vigore della legge 11/08/2014 n. 116, sono stati modificati anche alcuni articoli della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (comunemente definita "legge nazionale sulla caccia"). Tra le modifiche più significative, per le possibili implicazioni anche di ordine non direttamente faunistico-venatorio, sono da ricordare:

- l'art. 2, comma 2 della citata Legge, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992);
- il comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni.

Tali modifiche hanno escluso la nutria dalla gestione della fauna prevista dalla legge 157; ciò ha determinato un "vuoto giuridico", che ha posto la nutria in una situazione *border line* con poche possibilità, attraverso il quadro normativo regionale allora vigente, di essere contrastata sebbene specie invasiva.

Regione Lombardia con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 ha fornito gli strumenti normativi per adeguare le finalità della LR 7 ottobre 2002, N. 20 Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) all'attuale quadro giuridico nazionale.

Il "piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020" è il documento programmatico di riferimento che definisce:

- la struttura dei programmi locali (cd piani) triennali di contenimento e eradicazione della nutria
- le modalità di collaborazione ed integrazione delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte
- le modalità di attuazione della attività di prelievo della nutria
- le modalità di rendicontazione dell'attività svolta

2. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Il PRS della X/Legislatura – Missione 13 "Tutela della salute" affida alla D.G. Salute il compito di tutelare la salute pubblica. In questa prospettiva è stato approvato il "Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria" che definisce gli obiettivi di salute in materia di sanità animale e sicurezza alimentare. In tale contesto è prevista la programmazione di specifiche "linee di attività" con le altre Autorità Competenti e con le Istituzioni scientifiche operanti in Regione Lombardia. Nella fattispecie la presenza di consistenti popolazioni di nutrie anche in zone limitrofe ai centri abitati, soprattutto nei parchi cittadini e nelle zone rurali, solleva molti quesiti sanitari soprattutto per i seguenti motivi:

- A. Interazione con animali da compagnia
 - a. Rischio sanitario per gli animali stessi
 - b. Rischio per le persone conviventi, soprattutto anziani e bambini
- B. Interazione con popolazioni di animali randagi e/o selvatici

LINEE GUIDA

- a. rischio per animali domestici sia allevati che da compagnia
- C. Contaminazione di alimenti per animali in allevamento:
 - a. casi di botulino in allevamenti per contaminazione foraggi (rotoballe fasciate) con carcasse di animali morti
 - b. casi di rinvenimento di farine animali nei foraggi per contaminazione del trinciato di mais con carcasse di nutrie con conseguenti provvedimenti giudiziari per l'allevamento

Pertanto, mentre la trasmissione di patogeni diretta all'uomo è da considerare contenuta, maggior rischio potrebbe essere rappresentato dagli animali domestici, allevati e selvatici e non da ultimo dagli alimenti considerando soprattutto l'ampia diffusione della nutria sul territorio lombardo. La situazione rappresenta, di conseguenza, un potenziale rischio sanitario per la salute pubblica e per la sanità animale che richiede un costante monitoraggio al fine di valutare eventuali azioni preventive per evitare probabili fenomeni epidemici. Pertanto urge la necessità di intraprendere iniziative volte al contenimento di tale roditore, in collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni coinvolte dalla vigente legislazione di settore.

3. NORMATIVA

- Legge 11 febbraio 1992, n.157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*
- Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 *"Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"*
- Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 *"Contenimento della nutria (Myocastor coypus)"*
- Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 *"Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34"*
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;
- Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Decreto Direttore Generale Salute 5 dicembre 2012, n.11358 *"Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"*
- Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 *"Modalità attuative dell'accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013"*
- Legge 11 agosto 2014, n. 116 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientemente energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*
- Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (Myocastor coypus))"*

LINEE GUIDA

- DGR n. 2935/2014 recante “*Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018*” e smi

4. COSTITUZIONE DEL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO

La vigente legislazione in materia attribuisce le competenze ad una pluralità di Pubbliche Amministrazioni; emerge pertanto la necessità di istituire un tavolo di coordinamento funzionale ad integrare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano l'attività di contenimento di questa specie. Tale tavolo è costituito dalle seguenti PP.AA. unitamente alle istituzioni scientifiche operanti in Regione Lombardia:

- Regione Lombardia: DG Welfare; DG Agricoltura
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER): Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR)
- Università degli studi di Milano: Dipartimento di scienze veterinarie e di sanità pubblica e Dipartimento di bioscienze
- Amministrazioni Provinciali di almeno 2 province
- Amministrazioni comunali di almeno 2 comuni
- Almeno 2 Dipartimenti Veterinari e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale afferenti alle ATS lombarde

5. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE PER L'IMPLEMENTAZIONE METODOLOGICA DEL “PIANO”

5.1. Monitoraggio dello status delle popolazioni

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

5.2. Intensità di prelievo annuale

Allo stato attuale delle conoscenze la definizione puntuale della quota di soggetti da rimuovere per portare all'eradicazione la popolazione di nutria in Lombardia risulta di difficile stima per mancanza di dati puntuali sulla dinamica di popolazione. È possibile effettuare alcune elaborazioni indicative sulla base delle consistenze stimate dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia e assumendo che dette consistenze rappresentino la capacità portante del territorio per la nutria. Stimando il tasso intrinseco di accrescimento (r) della popolazione pari a 8 nutrie/individuo/anno, ricavato dai dati bibliografici italiani, al fine di eradicare la popolazione di nutria dalla Lombardia risulta necessario prelevare una quota minima di 1.417.000 soggetti/anno (Tab. 1). La stima si riduce a 396.492 individui/anno se viene considerato un incremento annuo (IA) del 56% (Linee guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013). Prescindendo dalla marcata differenza tra queste due stime, va sottolineato come questi valori necessari all'eradicazione siano largamente superiori alle attuali potenzialità di prelievo in atto in Lombardia, pari a 143.306 nutrie/anno (cfr. Linee Guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013). Va inoltre precisato che il raggiungimento dell'intensità del prelievo minimo è la condizione necessaria al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione. È da considerare inoltre come l'eradicazione della specie dipenderà non solo dall'attività svolta sul territorio regionale, ma anche dalla politica attuata nelle Regioni limitrofe. Al fine di ottenere

LINEE GUIDA

comunque stime più accurate della quota di prelievo e quindi dello sforzo richiesto, si rendono necessarie analisi sulla dinamica di popolazione per definire la crescita della popolazioni di nutria in Lombardia.

Tabella 1: Prelievi necessari per estinguere le popolazioni di nutria nelle provincie.

Provincia	N° nutrie stimate	N° soggetti da prelevare per estinguere la popolazione	Incremento annuo (IA)
Bergamo	22.013	44.026	12.327
Milano	43.259	86.518	24.225
Lodi	104.276	208.552	58.395
Pavia	110.845	221.690	62.073
Cremona	120.172	240.344	67.296
Brescia	139.324	278.648	78.021
Mantova	168.132	336.264	94.154
Totale	708.021	1.416.042	396.492

5.3. Definizione dei tassi di crescita della popolazione di nutria.

Al fine di definire con maggior accuratezza l'accrescimento della popolazione di nutria in Lombardia e poter definire il numero minimo di soggetti da prelevare, e quindi gli operatori da coinvolgere, verranno attuate due tipologie di studio basate sul monitoraggio di popolazioni soggette a prelievo e popolazioni non soggette a prelievo. Tale attività verrà svolta da personale qualificato, in accordo con le amministrazioni provinciali e l'Università degli Studi di Milano, In ciascuna di queste popolazioni saranno raccolti mensilmente i dati relativi al numero di nutrie prelevate in ogni giorno di cattura (minimo 7gg), al numero di trappole impiegate ogni giorno, alla stima delle consistenze (secondo metodologia di cui al punto 5) a). Le nutrie prelevate nelle aree concordate saranno analizzate al fine di definire sesso, età e status riproduttivo. Parallelamente, potrà essere attivato uno studio di ricerca di "cattura-marcatura-ricattura" al fine di stimare con maggior precisione i tassi di natalità e mortalità.

6. GESTIONE DEL “PIANO”

6.1. Funzioni e ruolo della Regione

La Regione al fine di perseguire gli obiettivi di salute:

- Promuove e predispone, anche con il supporto del tavolo Tecnico di Coordinamento, linee di indirizzo (cd linee guida) volte ad assicurare un approccio omogeneo alla stesura e gestione del “Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria”;
- valuta il “Piano locale triennale di contenimento ed eradicazione della nutria”, anche al fine del finanziamento di cui al successivo punto 10
- concorre alla copertura dei costi derivanti dall’attuazione dei suddetti “Piani” attraverso l’approvazione di un “piano di riparto” tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti della capienza del Fondo regionale all’uopo istituito;
- si avvale del supporto tecnico scientifico dell’IZSLER e dell’UNIMI – Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica e Dipartimento di bioscienze;
- tutela le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l’eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l’utilizzo di metodi selettivi;
- nell’espletamento delle funzioni di cui al Piano Regionale di Contenimento ed Eradicazione della Nutria 2018 – 2020, valuta periodicamente, con frequenza almeno annuale e con il supporto del tavolo tecnico, gli esiti dell’attività svolta al fine di verificare l’efficacia dell’attività in funzione dell’obiettivo di eradicazione.

6.2. Ruolo delle Pubbliche Amministrazioni

- Le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella gestione del “Piano”, esercitano le funzioni delegate ai sensi del combinato disposto di cui alla L.R. 20 del 7 ottobre 2002 e alla L.R. 32 del 4 dicembre 2014.

6.2.1. Funzioni e ruoli delle Province (compresa anche la città Metropolitana di Milano) o delle amministrazioni pubbliche a cui è demandata l’attività di gestione della nutria

Gli Enti di cui al presente punto, nell’ambito delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, svolgono le seguenti attività:

- Predispongono e attuano anche in collaborazione con i Comuni appositi programmi locali (cd piani) **triennali** di contenimento e eradicazione della nutria, secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida; tali piani, predisposti ai sensi del Piano regionale triennale di Eradicazione della nutria di cui alla LR 32/2014, sono esclusi dai vincoli procedurali di cui alla valutazione incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica e, ai fini della loro valutazione, devono essere trasmessi alla Regione – DG Welfare entro il 15 febbraio.

LINEE GUIDA

- Organizzano, anche d'intesa con i Comuni, la raccolta delle carcasse anche attraverso punti per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente
- Assicurano lo smaltimento delle carcasse, secondo le indicazioni di cui al successivo punto 9.2, in base alle risorse economiche disponibili
- D'intesa con i Comuni organizzano incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi di irrigui e di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo.
- Istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento, valutandone la composizione in base alle esigenze territoriali, con comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura;
- D'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, con adeguato coordinamento e formazione di base dei partecipanti, autorizzano, secondo le procedure di cui alle presenti Linee Guida, al prelievo diretto degli animali le persone indicate all'art. 3 comma 2 della LR 7 ottobre 2002, n. 20, così come modificata dalla LR 4 dicembre 2014, n.32;
- Effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, secondo le indicazioni di cui alle Linee Guida. I dati raccolti dovranno essere trasmessi secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida, entro il 31 Maggio di ogni anno, alla Regione - DG Salute;
- Per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attingono alle indicazioni di cui al presente Piano e ad eventuali altre disposizioni emanate dalla D.G. Welfare;
- Entro il 31 Maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione – DG Welfare una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida. Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

6.2.2. Piani provinciali di contenimento ed eradicazione della nutria

Le Province, eventualmente anche in cooperazione con i comuni singoli o associati, predispongono e attuano, anche tramite altri soggetti, piani triennali di contenimento finalizzati all'eradicazione della nutria anche sulla base delle esperienze pregresse acquisite attraverso i piani provinciali di contenimento numerico precedentemente vigenti in applicazione dell'art. 41 L.R. n. 26/93 e s.m.i., nonché della L.R. n. 20/2002 e successive modifiche.

LINEE GUIDA

In particolare, i piani di eradicazione provinciali dovranno prevedere, in linea con quanto disposto dal presente documento, i seguenti contenuti minimi:

- Modalità e tempistiche di sua attuazione;
- Dati di presenza nel territorio indagato;
- Collaborazione con comuni/convenzioni – definizione di oneri e responsabilità;
- Procedure di abilitazione ed autorizzazione;
- Livelli di responsabilità della raccolta dati;
- Procedure per la cattura, abbattimento delle nutrie, smaltimento delle carcasse, conferimento per eventuali indagini sanitarie, con particolare riferimento ai livelli di responsabilità.
- Budget di spesa

6.2.3. Funzioni e ruolo dei Comuni

Ai comuni compete la gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, secondo le indicazioni contenute nelle presenti Linee Guida e tramite anche l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie invasive.

In particolare, i Comuni:

- Cooperano, anche in forma associata, con gli Enti di cui al punto 6.2.1 ai fini della attuazione dei piani triennali di eradicazione della nutria e della attività per la formazione di personale abilitato al prelievo secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida; d'intesa con la provincia organizzano incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi di irrigui e di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo
- Per il successivo smaltimento, identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori, secondo le indicazioni e modalità di cui alle presenti Linee Guida;
- Autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni e modalità di cui alle presenti Linee Guida e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009

6.2.4. Funzioni e ruolo degli Enti gestori di Aree Protette

Gli Enti gestori di aree protette collaborano con gli altri Enti di cui ai punti 6 alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.

In particolare:

- Gli enti gestori delle riserve, dei parchi naturali e dei siti Rete Natura 2000 assicurano che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa;

LINEE GUIDA

- In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dagli Enti di cui al punto 6.2.1 ed autorizzati dall'Ente, secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida;
- Effettuano annualmente il monitoraggio delle comunità o popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, secondo le indicazioni di cui alle presenti Linee Guida. I dati raccolti dovranno essere trasmessi secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida, entro il 31 Maggio di ogni anno, alla Regione, DG Salute;
- Per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attengono alle indicazioni di cui alle presenti Linee Guida ed ad eventuali altre disposizioni emanate dalla Regione, DG Salute;
- Entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione, DG Salute una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui alle presenti Linee Guida;

6.2.5. Collaborazione di altri soggetti con le Pubbliche Amministrazioni

I Consorzi Irrigui e di Bonifica, le Associazioni agricole collaborano con le Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione degli obiettivi contemplati dal presente Piano.

7. RACCOLTA DATI E ASSOLVIMENTO DEL DEBITO INFORMATIVO

Le Pubbliche Amministrazioni attuano le attività di contenimento della nutria nelle aree in cui è nota la presenza della specie anche sulla scorta delle informazioni degli anni precedenti. Inoltre i comuni, anche per il tramite dei Tavoli provinciali di coordinamento, comunicano agli Enti di cui al precedente punto 6.2.1 l'elenco delle aree in cui ritengono opportuno attuare l'attività di prelievo.

Eventuali segnalazioni di presenza anche al fine di intervento, da parte dei cittadini, devono essere rivolte agli Enti di cui al precedente punto 6.2. Tale segnalazione deve essere effettuata comunicando le informazioni minime di cui all'Allegato 1.

Gli Enti di cui al precedente punto 6.2 sono responsabili del coordinamento dell'attività di prelievo, attraverso l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla norma, autorizzato secondo le procedure minime di cui alle presenti Linee Guida.

Le Pubbliche Amministrazioni registrano l'attività di prelievo effettuata secondo un modello conforme all'Allegato 2 indicando almeno le seguenti informazioni:

Prelievo tramite trappolaggio a vivo:

- Data di inizio e fine di sessione di cattura;
- N° trappole attivate ogni giornata di sessione;

Prelievo tramite arma da fuoco:

- N° di armi da fuoco che operano contemporaneamente;
- N° colpi sparati
- Ora di inizio e di fine intervento;

LINEE GUIDA

Per entrambe le metodologie:

- Luogo del prelievo (individuato ove possibile tramite coordinate GPS, in alternativa fornire località, comune e corpo idrico di riferimento);
- N° nutrie prelevate per ogni giorno/uscita di prelievo (riportare 0 in assenza di catture);
- N° soggetti recuperati;
- N° maschi e N° femmine;
- N° giovani e N° adulti.

Le modalità di registrazione e la responsabilità di tale adempimento devono essere riportate in ciascun piano triennale provinciale di eradicazione.

8. CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Gli Enti di cui al precedente punto 6.2.1 promuovono e coordinano, anche in collaborazione con i Comuni, corsi di formazione (abilitazione) per il successivo rilascio dell'autorizzazione come Operatore autorizzato a svolgere l'attività di contenimento della nutria. Tali corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 c. 2 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite, come elencate al successivo punto 11.

Il personale già autorizzato dalle provincie alla data del 21 agosto 2014, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa

Gli operatori del corpo di Polizia Locale e Provinciale sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nei singoli piani provinciali. Gli Enti di cui punto 6.2.1 per tali figure professionali, possono organizzare specifici corsi di aggiornamento.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo.

Inoltre le Ditte specializzate possono svolgere tale attività con tutti i metodi previsti dalle presenti Linee guida (arma da fuoco/trappole a vivo).

In entrambi i casi vige l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi agli Enti di cui al precedente punto 6.2 e di aderire alla attività di formazione promossa dagli Enti predisposti a tale attività. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dalle presenti linee guida e secondo le indicazioni di cui ai piani provinciali. Per tali figure, gli Enti di cui al precedente punto 6.2 anche con il supporto delle associazioni agricole, possano organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui alle presenti linee guida

a) **Figura dell'operatore abilitato:**

LINEE GUIDA

L'operatore abilitato al controllo della nutria svolge un pubblico servizio e non attività venatoria, anche se munito di licenza di caccia. **L'abilitazione è valida su tutto il territorio Regionale**

Gli operatori abilitati si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia;
- Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco);

L'attività di controllo, oltre ad essere diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore senza alcun onere a suo carico.

b) Requisiti degli operatori autorizzati

Gli operatori abilitati possono attuare l'attività di prelievo della nutria solo se autorizzati dagli Enti di cui al precedente punto 6.2 ad operare conformemente agli specifici piani provinciali di contenimento. L'autorizzazione è relativa al singolo territorio Provinciale che l'ha rilasciata o a più territori qualora via siano degli accordi inter provinciali.

Qualora gli operatori, autorizzati operano per conto diretto dei Comuni, l'attività di contenimento deve essere attuata nel territorio di competenza del Comune, fatta salva la possibilità di operare anche in altri territori comunali, qualora vi siano accordi inter comunali

Gli operatori, in base alle indicazioni della provincia o dei comuni possono operare singolarmente o organizzati in "squadre". Per ciascuna squadra, da parte della provincia o comuni, deve essere formalmente individuato un responsabile, cd "caposquadra". Il caposquadra ha il compito di governare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto delle presenti Linee Guida e dei Piani Locali; inoltre è responsabile della raccolta dei dati previsti dalle presenti Linee Guida

I requisiti previsti per essere autorizzato a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- Avere partecipato ad un corso di formazione (abilitazione) organizzato dalle Province/Comuni (Operatori A e B)
- Per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco anche al di fuori del periodo di caccia.

c) Procedure formative

Il corso di formazione per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti il contenimento ed eradicazione della nutria, prevede le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia ed aspetti sanitari delle specie oggetto di controllo/eradicazione;

LINEE GUIDA

- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;
- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio delle specie target;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento ivi comprese le misure a tutela dell'operatore;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco;
- Compilazione delle schede di intervento e di monitoraggio (predisposte da R.L.).

d) **Albo degli operatori**

Ogni anno, entro il 15 febbraio, gli Enti di cui al punto 6.2.1 trasmettono alla Regione l'elenco degli operatori abilitati l'anno precedente. Dall'elenco degli operatori abilitati, gli Enti di cui al punto 6:2 possono individuare gli operatori che intendono autorizzare, conformemente alle presenti Linee Guida.

A livello Regionale è costituito l'elenco degli operatori abilitati.

Ad ogni operatore autorizzato viene rilasciato un tesserino, differenziato per Operatore A e B riportante gli elementi per la sua identificazione.

Il mancato rispetto della norma regionale e/o delle procedure previste dai piani provinciali può determinare la sospensione e/o cancellazione dall'albo, oltre ad eventuali altri provvedimenti amministrativi e/o penali

9. PRELIEVO DELLA NUTRIA: METODI E LUOGHI CONSENTITI, PERSONALE AUTORIZZATO

L'eradicazione della nutria avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione, con i mezzi consentiti dalla L.R. 20/2002 smi, tra cui prioritariamente i seguenti:

- a. Trappole a vivo per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b. Fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 e carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule per operatore A e per i Corpi di Polizia Locale e Provinciale, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;
- c. Armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;
- d. Carabina a canna rigata di piccolo calibro, anche dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale.

LINEE GUIDA

L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire:

- nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza ed in particolare quelle previste dalla Legge 157/1992
- **1 ora prima dell'alba e 1 ora dopo il tramonto; in determinate situazioni, con carattere di contingenza ed urgenza è possibile, con ordinanza sindacale, modificare tale spazio temporale**

Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

Gli animali catturati possono venire soppressi con pistole ad aria compressa, di potenza limitata inferiore a 7,5 J. Tale metodo si è rivelato estremamente rapido ed efficace ed in grado di evitare all'animale inutili sofferenze e manipolazioni da parte degli operatori.

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di Rete Natura 2000 devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo. Al fine di garantire i requisiti di massima selettività ed efficacia di azione uniti ad un limitato disturbo verso specie non bersaglio l'utilizzo delle armi è consentito unicamente ad operatori tipo A accompagnati da guardie venatorie dipendenti e/ o volontarie **o da squadre coordinate dal caposquadra, di cui al punto 8 lettera b**

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti lettere da a a c. La carabina di cui alla precedente lettera d può essere utilizzata solo dal concessionario e da personale dallo stesso appositamente delegato e autorizzato in forma scritta e in ogni caso autorizzato dagli Enti preposti.

Nei territori a caccia programmata (ATC) possono essere utilizzate le trappole a vivo nonché le armi di cui alle precedenti lettere da a a c. La carabina di cui alla precedente lettera d può essere utilizzata solo da personale dei Corpi di Polizia Provinciale e dalle Guardie venatorie volontarie selezionate secondo i criteri di cui al medesimo punto.

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta anche dall'Ente gestore

9.1. Norme comportamentali

L'operatore qualificato è tenuto al rispetto di quanto segue:

- Le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati dalle autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori da quanto espressamente autorizzato;
- Le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;

LINEE GUIDA

- Al termine di ogni operazione l'operatore deve compilare l'apposita scheda d'intervento Allegato 2;
- Gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto;

9.2. Stoccaggio e smaltimento carcasse

Le carcasse delle nutrie sono smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso infossamento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento Veterinario dell'ATS territorialmente competente.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con gli Enti di cui al precedente punto 6.2.1, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art.3 comma 4.

Nelle aree individuate, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento Veterinario della ATS territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 (art. 3 comma 4).

Gli Enti di cui al precedente punto 6.2.1 direttamente o per il tramite di altri soggetti, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, garantiscono, per ciascun'area identificata come idonea alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile, individuato dagli Enti di cui al precedente punto 6.2.1 assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- che il materiale venga destinato secondo l' artt.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009. E' possibile, da parte degli Enti interessati, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari Le carcasse possono essere trasportate con

mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna

9.3. Monitoraggio sanitario

In ottemperanza al “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica” (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti, alle Sezioni diagnostiche provinciali dell’IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l’uomo.

Le procedure di conferimento dei campioni oggetto del monitoraggio sanitario sono quelle previste al punto 5.a “disposizioni generali del “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”:

- Le nutrie rinvenute morte sul territorio sono conferiti alle Sezioni dell’IZSLER dagli agenti della Polizia provinciale, dalle Polizie Locali dei Comuni anche per il tramite dei Dipartimenti di Veterinari delle ATS.;
- Ciascun campione deve essere accompagnato dalla scheda di conferimento propria del piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (Allegato XX);
- Le carcasse e/o gli organi prelevati vanno posti in appositi sacchetti di plastica o in altri contenitori idonei e chiusi in modo tale da evitare la fuoriuscita di materiale organico;
- I campioni sono consegnati alle Sezioni dell’IZSLER nel più breve tempo possibile (24-72h) conservandoli, ove possibile, a temperatura di refrigerazione (4+/-2°C);

Gli animali selvatici rinvenuti morti a seguito di incidente stradale sono soggetti al citato piano di monitoraggio solo qualora le Autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici, anche in relazione alla situazione epidemiologica.

9.4. Trasmissione dati di monitoraggio e di attività

a) Attività di prelievo

I dati riguardanti gli interventi di rimozione raccolti in accordo al punto 4 andranno trasmessi alla Regione, DG Welfare entro il 31 Maggio tramite supporto elettronico, secondo le indicazioni fornite dalla DG Welfare

b) Monitoraggio e consistenza delle popolazioni

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare ogni provincia identifica, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. All'interno di ciascun quadrato, nei mesi invernali, verranno monitorati entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza ≥ 1 km), lungo corsi d'acqua e/o canali di

LINEE GUIDA

larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi si intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione “schiacciata” ma presente e “verde”);
- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza ≤ 1 metro vanno considerati come un unico passaggio;
- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell’entrata in acqua (a “y”) va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestati, contare solo i passaggi che danno accesso all’acqua;
- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda;

I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda di ogni transetto), opportunamente riferiti ad una base cartografica che permetta la precisa identificazione dei tratti di corpi idrici monitorati, andranno trasmessi all’Università degli studi di Milano per le successive necessarie analisi statistiche ed elaborazioni entro il 31 maggio di ogni anno, su supporto elettronico, secondo le indicazioni fornite da UNIMI

10. CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEI “PIANI LOCALI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA”

Le Amministrazioni Pubbliche che intendono attivarsi per l’attuazione delle linee di attività contemplate dal corrente documento di programmazione presentano ai competenti uffici dell’Amministrazione Regionale il “Piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria”, corredato dal relativo budget finanziario. A tal fine le risorse finanziarie disponibili saranno assegnate in considerazione dei seguenti criteri:

- N° nutrie stimate sul territorio come risulta dai dati raccolti dalla Università degli studi di Pavia (tabella 1)
- N° soggetti da prelevare per estinguere la popolazione in base allo studio della Università degli studi di Pavia (tabella 1)
- Conformità del Piano locale rispetto ai requisiti previsti dalle Linee guida regionali
- Numero di nutrie smaltite ai sensi del Reg.1069

11. BUDGET

Le risorse necessarie per il finanziamento delle attività contemplate dal presente “Piano” sono quantificate in funzione delle seguenti voci di costo:

- Smaltimento delle carcasse (costi diretti e indiretti);
- Organizzazione dei corsi di formazione;
- Rimborso spese del personale non dipendente dell’amministrazione pubblica che effettua attività di prelievo;

In base a criteri di cui al punto 10, il 90% della quota assegnata dalla Regione a ciascuna Provincia, utile a concorrere alla copertura di una quota parte dei relativi

LINEE GUIDA

costi, è determinata dal numero di nutrie smaltite da ditte autorizzate ai sensi del reg 1069.

Qualora l'attività di contenimento della nutria fosse attuata dalle Amministrazioni Comunali, le provincie riconoscono ai comuni una quota determinata dal numero di nutrie abbattute e smaltite da ditte autorizzate ai sensi del reg 1069 e calcolata attribuendo a ciascuna nutria un medesimo valore economico. Tale riconoscimento è da intendersi solo qualora l'attività non viene svolta da personale dipendente e comunque non a titolo gratuito

LINEE GUIDA

Allegato 1:Scheda segnalazione presenza Nutria

VERBALE DI SEGNALAZIONE NUTRIA (XXXXXXXXXXXXXX)

NOME E COGNOME:		
DATA RILEVAMENTO:		
COMUNI DI RILEVAMENTO:		
CORSI D'ACQUA INTERESSATI/O (SE NOTI)		

NUTRIE AVVISTATE N°		
PICCOLE (0-2 KG) N°	MEDIE(2-6 KG) N°	GRANDI (PIÙ DI 6 KG) N°

LINEE GUIDA

Allegato 3: Scheda conferimento animali selvatici ad Enti Sanitari



Serie Ordinaria n.50 - Martedì 11 dicembre 2012

ALLEGATO 1
Regione Lombardia
CONFERIMENTI DI ANIMALI SELVATICI
 (*)Facoltativo per il conferimento di visceri di Lepre

Accettazione N°:.....OPERATORE.....DATA.....
 Cognome e come(*).....
 Indirizzo(*).....Comune(*).....
 Qualifica(*).....Recapito telefonico(*).....
 Comprensorio/Ambito territoriale di caccia.....SETTORE.....
 ASL distretto di(*).....Veterinario(*).....

Barrare con una X la casella corrispondente alla specie, al sesso ed all'età

SPECIE	SESSO	ETA'				
<input type="checkbox"/> Capriolo	<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	<input type="checkbox"/> Classe 4
<input type="checkbox"/> Camoscio	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Classe 0	<input type="checkbox"/> Classe 1	<input type="checkbox"/> Classe 2	<input type="checkbox"/> Classe 3	
<input type="checkbox"/> Cervo						
<input type="checkbox"/> Muffone						
<input type="checkbox"/> Cinghiale						

<input type="checkbox"/> Lepre	SESSO	ETA'	
<input type="checkbox"/> Volpe		<input type="checkbox"/> MASCHIO	<input type="checkbox"/> Adulto
Altro.....	<input type="checkbox"/> FEMMINA	<input type="checkbox"/> Giovane	<input type="checkbox"/> Adulto

Animale: DA PRELIEVO VENATORIO TROVATO MORTO DA PIANI DI A BBATTIMENTO ALTRO.....

Data di Ritrovamento/Abbattimento:

Numero identificativo:

Luogo: Comune.....Località.....
 Riserva/ZRC/ZRA/Oasi faunistica.....
 Altitudine.....

BOSCO ZONA APERTA VICINANZA CENTRO ABITATO VICINANZA STRADA VICINANZA STALLA ALTRO.....

Segni di malattia: DIFFICOLTA' NEL MOVIMENTO DIFFICOLTA' RESPIRATORIE LESIONI CUTANEE
 LESIONI OCULARI IMBRATTAMENTO POSTERIORE ALTRO.....

N° campioni Stato conservazione materiale: FRESCO CONGELATO

Campioni: CARCASSA SANGUE MUSCOLO TESTA VISCERI FECI ALTRO...

Referente per territorio Firma conferente